

Contratto per l'affidamento del Servizio, di recupero crediti e riscossione coattiva crediti ASET – tariffe servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, canoni raccolta acque reflue industriali e crediti derivanti da altre prestazioni di servizi erogati da Aset, nonché, per le attività di riscossione coattiva della tassa sui rifiuti - TARI di alcuni Comuni Soci - ove ASET svolge le funzioni soggetto gestore del servizio di igiene ambientale - CIG n. _____.

L'anno duemilaventi (2020) questo giorno _____, presso la sede di ASET Spa sita in Fano (PU) - Via L. Einaudi 1, con il presente contratto atto a valere fra le parti ad ogni effetto di legge

TRA

– **ASET SpA**, con sede in Fano Via E. Mattei n. 17 - numero di iscrizione al Registro delle imprese di Pesaro ed Urbino, Partita Iva e Codice fiscale: 01474680418 rappresentata nel presente atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato – Avv. Paolo Reginelli nato a Fano (PU) il 24.01.1963, domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito **Committente**);

E

– _____ (di seguito **Concessionario**);
- congiuntamente definite **“le parti”**

Premesso che:

- Aset spa è la società affidataria in regime di “in house providing” di diversi servizi pubblici e attività funzionali a fronte della cui erogazione ha diritto ad incassare direttamente dall'utenza le relative tariffe, procedendo quindi al sostenimento del conseguente rischio d'impresa ed alla fatturazione dei compensi per i servizi erogati direttamente all'utenza e/o ad enti e società private che ne usufruiscono, quali ad esempio l'erogazione del servizio idrico integrato, la gestione dei servizi di igiene ambientale e dell'attività di smaltimento rifiuti presso la discarica in proprietà, l'erogazione del servizio di illuminazione votiva, il trattamento dei reflui presso i depuratori in gestione ed altre entrate derivanti da prestazioni di minor entità (rilascio autorizzazioni, concessioni, tariffe di allaccio, distacco e ripristino forniture ecc.);
- Aset Spa inoltre in qualità di soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale svolge per alcuni Enti soci le attività di bollettazione e riscossione ordinaria della TARI ed in particolare per almeno uno di essi - Comune _____ è chiamata a svolgere altresì le funzioni di recupero coattivo delle entrate per tassa sui rifiuti –TARI non incassate dall'ente a vario titolo;
- al punto n.3 della parte dispositiva della Delibera di Consiglio Comunale n° del 15.10.2019 del Comune di Fano , socio maggioritario a cui è attribuito il “controllo analogo congiunto”, si è stabilito di fornire ad Aset Spa l'indirizzo di avvalersi della C.U.C. del Comune di Fano relativamente alla concessione della riscossione coattiva dei crediti allo

scopo di “mantenere unitaria ed organica l’attività di riscossione anche coattiva” con quella del Comune di Fano;

- con nota del _____ prot _____ in esecuzione della succitata delibera di C.C. Aset ha comunicato al Comune di Fano il proprio nulla osta a procedere, quale Stazione appaltante, per l’esecuzione della procedura di gara, volta altresì alla definizione dell’affidamento delle attività di riscossione coattiva dei crediti di Aset, con precisazione che Aset, in esito alla procedura di gara, avrebbe autonomamente proceduto alla sottoscrizione, con il soggetto aggiudicatario, di specifica convenzione contenente le modalità ed i tempi di gestione per la riscossione degli importi da trasferirsi al concessionario per le attività di recupero con previsione, altresì, in capo all’aggiudicatario, di rilascio di autonoma garanzia a favore di ASET per la corretta esecuzione contrattuale;

- con determinazioni a contrattare n. _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari, veniva stabilita la procedura di scelta del contraente per l’affidamento della gestione in concessione delle fasi di accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie del Comune di Fano e dell’Aset S.p.A., per la durata di massimo anni 6 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2, dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; ;

- con determinazione n. _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari del Comune di Fano, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della concessione alla ditta _____ con sede _____, comunicata all’aggiudicatario in data _____;

- tra il Comune di Fano e _____ è stato sottoscritto in data _____ il “Contratto per l’affidamento in concessione della gestione in concessione delle fasi di accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali ed extratributarie del Comune di Fano (ad eccezione dell’imposta di soggiorno per la quale l’affidamento ha per oggetto la mera attività di supporto), per la durata di anni sei, a far data dall’_____ e per il solo servizio di riscossione coattiva della TARI dall’1 giugno 2020 - CIG n. _____”;

- ai sensi degli artt. 35 e 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore presunto della concessione, con riferimento ai soli crediti ASET Spa, è stato fissato in circa € 31.500 di aggio medio annuo;

- la procedura di gara è così codificata: CIG n. _____— N. gara _____; il presente affidamento è così codificato: CIG n. _____

- che ai fini dell’efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita dal Comune di Fano la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico e finanziari;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n

266/2002, è stato acquisito dal Comune di Fano il DURC on line, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie antimafia richieste dal Comune di Fano, in qualità di SUA, tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 159/2011 hanno dato esito negativo;

- con determinazione n. _____ del _____ del Dirigente Settore Servizi Finanziari, si procedeva all'aggiudicazione definitiva della presente concessione, alla citata ditta _____, che ha offerto un ribasso del ____% sulle somme a base di gara come segue con la definizione di un aggio definitivo pertanto nel ____% dell'effettivo recupero;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata dal Comune di Fano in data _____, Prot. n. _____ alle altre ditte concorrenti;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal _____;

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data _____;

- ai fini tutti del presente contratto, il Sig. _____ quale Legale Rappresentante della ditta _____ dichiara di aver eletto domicilio presso la sede legale via _____ e di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente contratto alla seguente PEC _____;

- per ciò che riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore degli allegati tecnici facenti parte della documentazione di gara;

Tutto ciò premesso e ratificato le parti contraenti, come sopra costituite, dichiarano di tenere e far valere la suesposta premessa narrativa, così come gli allegati come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e pertanto si conviene e si stipula quanto in appresso;

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Committente affida al Concessionario il servizio di recupero giudiziale (riscossione coattiva) e stragiudiziale dei propri crediti in sofferenza derivanti dalla fatturazione:

- 1) della tariffa del Servizio Idrico Integrato
- 2) degli importi per prestazioni di smaltimento rifiuti in discarica per conto di enti privati;
- 3) di importi e canoni raccolta acque reflue industriali verso imprese;
- 4) di canoni, compensi, locazioni e tariffe derivanti da servizi minori svolti da ASET.

Il Committente, affida altresì al Concessionario il servizio di recupero giudiziale (riscossione coattiva) e stragiudiziale, previa eventuale attività di accertamento propedeutica, delle entrate TARI, ove ASET è stata incaricata dall'Ente Socio a procedere in qualità di soggetto erogatore del servizio di igiene urbana a tutte le fasi della riscossione sia ordinaria che coattiva, in forza del contratto di affidamento.

Il concessionario è tenuto a dare esecuzione alle proprie attività attenendosi alle procedure

ed ai protocolli operativi contenuti nei disciplinari tecnici. Detti disciplinari tecnico - operativi, compiegati al presente contratto fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D.14.04.1910, n.639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R.29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3 –Corrispettivo, rendicontazioni e documentazione contabile

La remunerazione per l'attività di riscossione spettante alla concessionaria è unicamente determinata sulla base degli aggi determinatisi in esito in esito alla procedura di gara svolta dal Comune di Fano. Gli stessi sono soggetti ad Iva nei termini di legge. Nessun altro costo potrà esser pertanto addebitato a qualsivoglia titolo al Committente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nello specifico il corrispettivo dovuto al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato nell'aggio del __%.

In base alle proiezioni stimate dalla Stazione appaltante in sede di gara il valore economico dell'aggio ammonterebbe, a circa € 31.500, annui oltre Iva.

Il conteggio dell'aggio spettante al Concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito. Il concessionario ha diritto al recupero delle spese e dei diritti per procedure cautelari ed esecutive (di cui alla Tabella allegato A del D.M. 21 novembre 2000) recuperate dai contribuenti. Non ha diritto alle spese ed ai diritti per somme non recuperati dai contribuenti il cui credito è risultato non riscosso per inesigibilità.

Tutti gli incassi derivanti dall'attività di riscossione coattiva dovranno essere versati direttamente sui conti correnti intestati al Committente, senza transitare, pertanto, sui conti del concessionario. Per la gestione contabile e la riscossione saranno quindi utilizzati un conto corrente bancario e/o un conto corrente postale appositamente dedicati alla commessa ed intestati al Committente, che saranno da questi comunicati con specifica nota. Il Committente consegna al referente del Concessionario le credenziali di accesso, ai soli fini di consultazione, dei suddetti conti correnti per la verifica delle movimentazioni.

Il Concessionario deve trasmettere al committente, entro il 10 di ogni mese, il rendiconto mensile, per ogni singola entrata, con distinta indicazione dell'aggio di competenza. Nel mese di gennaio è trasmesso, in ogni caso, il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente. L'aggio sarà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura da inviare al committente in sede di rendicontazione mensile, previa verifica della regolarità contabile e controllo sulla base del rendiconto medesimo. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta l'aggio di cui al comma 1 determinato sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio. Oltre all'aggio non è dovuta al concessionario alcun'altra somma. In particolare restano a carico del concessionario tutte le spese per lo svolgimento del servizio, ivi comprese quelle per le procedure cautelari ed esecutive, non recuperate dal contribuente. Alla fattura deve essere allegato apposito tabulato analitico possibilmente in formato excel che evidenzia: il totale sollecitato, le somme recuperate, l'aggio dovuto,

l'importo degli interessi e/o sanzioni eventualmente applicate al debitore ed indicazione della eventuale concessione da parte della società di riscossione all'utente moroso di un pagamento dilazionato.

Il Concessionario prende atto che il committente, in qualità di società a totale partecipazione pubblica opera in regime di split payment di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e pertanto procederà a darne indicazione unitamente al CIG di affidamento nelle fatture per gli aggi. Le fatture saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: fatture@cert.asetservizi.it

Art. 4 – Disciplina della concessione

Il concessionario, assumendo la gestione dei servizi individuati dal presente contratto, subentra in tutti i diritti ed oneri spettanti al committente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente contratto, quanto disposto ed accettato negli atti di gara, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia della riscossione dei crediti commerciali e dei tributi comunali (TARI) dei singoli comuni per quanto attiene la riscossione coattiva. Il concessionario si avvale, per l'attività di riscossione coattiva, di funzionari responsabili della riscossione nominati ai sensi di legge. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara.

Art. 5 – Durata del contratto e recesso anticipato

La durata del presente contratto è collegata a quella del contratto principale sottoscritto dal committente con il Comune di Fano di cui in premessa. Pertanto la validità del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà in data _____. E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte del Committente esercitabile dopo un anno dall'inizio dell'affidamento e con preavviso di ____ giorni (da inviarsi a mezzo PEC), e senza alcun diritto dell'affidatario a buonuscita, risarcimenti o qualsiasi somma comunque denominata a titolo di indennità collegata al recesso anticipato e/o al mancato rinnovo. Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variane i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

Art. 6 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga ad eseguire la riscossione giudiziale ed extragiudiziale dei crediti in sofferenza, per la durata contrattuale. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti, commessi e dipendenti. Egli quindi solleva il Committente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente

dall'esercizio della concessione. Il Committente potrà disporre tutti i controlli che riterrà opportuni in relazione alla regolare esecuzione del presente contratto. Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale. Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Committente sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, in maniera tale da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Committente. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il committente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, civile, penale o amministrativa, sia per danni a persone o cose, che dipenda dal servizio affidato. Lo svolgimento del servizio sarà sottoposto al controllo, a cui spetta la vigilanza sull'operato della ditta. Le banche dati dovranno essere restituite al committente, alla scadenza della concessione. I dati dovranno essere riconsegnati, da parte della società di riscossione, in formato compatibile con il sistema del committente. La società concessionaria dovrà inoltre consegnare al committente tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento di servizio sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. La società concessionaria è tenuta ad osservare gli obblighi in materia di regolarità contributiva (previdenziale e assistenziale), nonché quelli in materia di tributi ed imposte. La concessionaria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/10/2010 n. 136 e s.m.i. Costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero tramite gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida. Il Committente resta completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario ed eventuali subappaltatori e/o fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del committente.

Art. 7 – Personale del concessionario

Il servizio deve essere svolto dal concessionario esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione d'impresa. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n.112/1999. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti

contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Il committente rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto e/o pretesa potrà essere vantata nei confronti del committente.

Il Concessionario dovrà segnalare al committente il responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dalla stazione appaltante.

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio con la propria organizzazione di impresa, con idoneo e sufficiente personale ed a proprio ed esclusivo rischio nelle varie fasi di intervento. Tutte le spese previste per il personale saranno ad esclusivo carico del concessionario che su richiesta del committente dovrà fornire idonea certificazione dalla quale risulti la regolarità di tutti gli adempimenti previsti dalla stessa normativa. Il Committente è diretto ed unico responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il proprio personale. Tutti i contributi sono a carico della società di riscossione stessa con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del committente.

Art. 8 – Sportello del concessionario

Il Concessionario deve costituire nel territorio del Comune di Fano lo sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza e per la riscossione delle somme dovute dagli utenti - debitori di Aset SpA, avviate a riscossione coattiva, a spese del concessionario e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale. All'uopo il concessionario attesta che l'attività di sportello sarà svolta dal personale del concessionario presso la sede messa a disposizione dal Comune di Fano sita in Fano in Piazza Andrea Costa n. 31 per il periodo di validità della concessione, nei locali attigui alla sede dell'Ufficio Tributi comunale.

In relazione alle attività di sportello, si precisa che:

- a) Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per almeno __ ore settimanali e l'orario di apertura deve comunque essere concordato con la stazione appaltante,
- b) Lo stesso sportello deve obbligatoriamente anche avere un numero dedicato, per consentire ai destinatari degli atti di prendere contatto diretto (durante il periodo di apertura dello sportello) con il personale della ditta addetto ai rapporti con il pubblico e per fornire le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati.

Il Concessionario garantisce a tutti coloro i quali entrino in contatto con la stessa, un sollecito esame della pratica. Il concessionario si impegna ad impiegare, personale altamente qualificato e specificatamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi un'attenzione elevata alle necessità dell'utente/cliente. Gli operatori del concessionario dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle

procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della società che nei rapporti con il committente e con l'utenza.

Art. 9 Impegni del Committente

Il Committente invierà i dati riguardanti i crediti, in maniera completa, al fine di consentire al concessionario di attivare le procedure di recupero. Tale inoltro avverrà in formato elettronico secondo gli standard dei tracciati indicati nel Disciplinare Tecnico e relativi allegati.

Il Committente s'impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto restando, quindi, impegnato con lo stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto, salva la possibilità di avvalersi in seconda istanza di altra società di riscossione per le pratiche discaricate dal Concessionario.

Art. 10 – Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Il concessionario, oltre la data di scadenza del contratto, non potrà procedere all'emissione ed alla notifica di nuovi atti, al contrario sarà tenuto a portare a termine le procedure di recupero coattivo già avviate in relazione ad atti emessi, notificati e divenuti definitivi.

Il concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il committente, è tenuto a:

- a) trasmettere al committente o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, scadute o ancora da scadere;
- b) trasferire al committente, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
- c) trasferire al committente o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche che saranno concordate con il committente.

Il Concessionario si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, di cui venga a conoscenza durante l'espletamento delle attività e di non compiere, in nessun modo, atti di pregiudizio dell'attività del committente

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto

Fatto salvo per i servizi di imbustamento e postalizzazione, per tutte le altre attività è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare i servizi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali. È fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi del precedente comma, fermo restando il diritto da

parte del committente al risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 12– Controlli

Il committente curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti e potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r o PEC al Concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, dopodiché, se il committente riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 13 – Penali e Cause di risoluzione

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e del capitolato, unitamente all'allegato disciplinare tecnico di esecuzione per la riscossione coattiva, e dalle disposizioni vigenti che possano arrecare al committente a qualunque tipo di danno, al Concessionario possono essere applicate penali, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione. L'applicazione delle penali relative al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, saranno applicate nelle misure di seguito indicate. Il concessionario è tenuto all'espletamento del servizio con le modalità previste dal presente contratto e sarà ritenuto unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che possa derivare alla stazione appaltante e/o ai suoi dipendenti in relazione all'esecuzione del servizio.

Il Committente, secondo la gravità o la reiterazione delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario nei termini di seguito specificati:

1. Per ogni infrazione alle norme del presente contratto nonché alle disposizioni del committente, saranno applicate le sanzioni per un importo compreso fra un minimo di euro 100 ed un massimo di euro 1000 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale, che sarà disposta con provvedimento del Dirigente di Area competente del recupero crediti aziendali il cui nominativo sarà indicato dal committente verrà comunicata per iscritto al concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, presso la sede legale dello stesso.

Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i successivi 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Committente esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare,

modificare o dar corso alla penalità nella misura inizialmente stabilita.

Prima del termine naturale del servizio, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, il Committente può procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale, come richiesto nei singoli disciplinari tecnici di esecuzione;
- b) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- c) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- d) mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- e) cancellazione dall'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs.n.446/1997 istituito con Decreto Ministero delle Finanze n.289/2000;
- f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art.1453 del Codice Civile. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Inoltre, tutte le clausole del Capitolato e disciplinare tecnico, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni. Inoltre in caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 14 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sia durante il presente contratto che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del committente.

Art. 15 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti e gli amministratori del committente

Il Concessionario prende atto che il committente ha adottato specifico Codice etico aziendale e che personale ed amministratori debbono rispettare quanto previsto dal PTPCT periodo _____ e dal Modello organizzativo 231/01 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet del Committente www.asetservizi.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale, ai propri amministratori ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi derivanti da detti atti e modelli.

Art. 16 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il legale rappresentante che interviene in quest'atto in rappresentanza del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, nonché di quanto previsto dal PTPCT e dal Modello organizzativo 231/01;

Art. 17 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex amministratori e/o dipendenti del Committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18 - Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione il Concessionario ha costituito polizza definitiva n. _____ ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 120.000,00 pari al__% del valore dell'affidamento. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto. La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Committente proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali. Il Committente attiverà, se necessario, il procedimento di escussione, previa contestazione scritta dell'addebito.

Art. 19 - Trattamento dati personali e obbligo alla riservatezza

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte della società _____per conto del Committente, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Committente, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la società _____ che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e

garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di nomina integra un inadempimento contrattuale che, pertanto, può causare la risoluzione del contratto su iniziativa del titolare del Trattamento.

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

Art. 20 - Spese e disposizioni di carattere fiscale

Il presente contratto è sottoscritto in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i. Le eventuali spese di registrazione sono interamente poste in capo al concessionario. Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA. Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- _____ - P. Iva n. _____;
- ASET SPA - P. Iva n. 01474680418.

* * * *

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ____ pagine, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati. Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

----- **ASET SPA**

-----Avv. Paolo Reginelli

Sig. _____

(Firmato digitalmente dalle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del D. Lgs n. 82/2005)